

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 8 ottobre 1999, prot. n. 5510/1.3.16..

Comune di ... Servizio di tesoreria comunale. Ipotesi di incompatibilità. Risposta a quesito.

Con la nota sopra indicata, il Comune di ... ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente Servizio in merito all'eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità in capo al Sindaco del Comune, in quanto il suocero di questi riveste attualmente la carica di membro del consiglio di amministrazione di una Banca di Credito Cooperativo - Soc. Coop. a.r.l., a cui è affidato il servizio di tesoreria comunale.

In proposito, il Comune richiama tre diverse disposizioni di legge che potrebbero riguardare la fattispecie in esame, ovvero l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché l'articolo 3, comma 1, punti 1 e 2, della legge 23 aprile 1981, n. 154.

D'intesa con il Servizio finanziario e contabile, questo Ufficio ritiene di esprimere le considerazioni che seguono.

In via preliminare, appare opportuno ribadire il *principio d'ordine generale* - che assume rilevanza fondamentale in sede ermeneutica - secondo il quale le cause di incompatibilità devono essere espressamente previste da disposizioni di legge e sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica, in quanto rappresentano una riduzione dei diritti politici riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione.

Premesso un tanto, la prima questione che si ritiene necessaria di approfondimento è il rapporto generale tra l'articolo 6 del DPR 570/1960, che espressamente richiama la situazione del tesoriere, in connessione con un rapporto di parentela o affinità del sindaco, e l'articolo 3, primo comma, punti 1 e 2, della legge 154/1981, che - diversamente - risulta di contenuto generale, disciplinando le incompatibilità del consigliere comunale con riferimento alle situazioni relative agli amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento - rispettivamente - di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza da parte del comune e che abbiano parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune.

L'ipotesi generale di una causa di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la funzione di tesoriere, trova la propria fonte normativa nell'articolo 3, primo comma, numero 2, della legge 154/1981, in quanto il servizio di tesoreria rientra pienamente nella situazione di servizi nell'interesse dell'ente locale.

Pertanto, si ritiene che per determinare quali persone fisiche debbano considerarsi incompatibili nella fattispecie di un rapporto contrattuale tra ente ed un istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria comunale, debba essere presa in considerazione la determinazione operata dal sopracitato articolo 3, primo comma, numero 2, della legge 154/1981, ovvero esclusivamente coloro che rivestano la carica di "titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento".

Il riferimento alla situazione del "tesoriere", contenuto nell'articolo 6 del DPR 570/1960, che riguarda la carica di sindaco del comune, connessa con un rapporto di parentela o affinità, dovrebbe trovare, quindi, completamento normativo - ai fini della qualificazione della fattispecie - nelle disposizioni sopra richiamate della legge 154/1981.

In altre parole, la differenza di situazione giuridica tra consigliere comunale e sindaco del comune in ordine alla fattispecie del tesoriere, non può che limitarsi alla mera aggiunta di impedimento per il sindaco anche nei casi di rapporti di parentela e affinità, ma non anche ad una diversa qualificazione della fattispecie medesima del tesoriere.

Nel caso di specie, inoltre, il Comune precisa che il tesoriere comunale è una Banca di Credito Cooperativo. In proposito, dovrebbe valere l'esclusione della causa di incompatibilità sancita dall'articolo 3, secondo comma, della legge 154/1981.

In merito a ciò, appare utile trasmettere copia di un parere della Banca d'Italia in data 14 gennaio 1993, il quale - sebbene riguardi un'ipotesi in parte diversa - ovvero la possibile o meno causa di incompatibilità tra sindaco del comune e sindaco dell'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria - accenna in termini generali alla questione della non configurabilità di una causa di incompatibilità "nei confronti degli esponenti delle aziende di credito costituite in forma cooperativa" (cfr. pag. 2).